



CI:11.3 2024 / 1  
N-10229 / 2024

## SETTORE SUPPORTO AL TERRITORIO

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL "DESIGN DEL PROCESSO ORGANIZZATIVO RELATIVO ALL'IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DIGITALI DI MONITORAGGIO FAUNISTICO AMBIENTALE"

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso che:**

- il personale del Nucleo Faunistico Ambientale del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo si avvale, data la vastità del territorio e l'elusività di molte specie, dell'impiego di dispositivi amovibili di video ripresa digitale (c.d. fototrappole) per il monitoraggio faunistico e che l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle immagini, realizzate attraverso i dispositivi di fototrappolaggio naturalistico, vengono svolte per il perseguimento dei compiti istituzionali demandati al Nucleo Faunistico Ambientale, al fine di tutelare le risorse naturali e il patrimonio paesaggistico, naturalistico e faunistico del territorio quale interesse primario della collettività;
- la raccolta dei dati acquisita con le fototrappole si basa sulle seguenti fonti di diritto (c.d. "basi giuridiche"):
  - Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e s.m.i.;
  - L.R. 30 novembre 1987, n. 58 "Norme in materia di Polizia locale" e s.m.i.;
  - L.R. 16 dicembre 1991, n. 57 "Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente 'Norme in materia di Polizia locale' e s.m.i.;
  - Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;
  - L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 di "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni)" e s.m.i.;
  - L.R. n. 5 il 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria" e s.m.i.;
  - articolo 55, comma 1, del codice di procedura penale: "La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale";
  - articolo 349, comma 1, del codice di procedura penale: "La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti";
  - articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale: "Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modificano e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti".

**Vista** la proposta di "DESIGN DEL PROCESSO ORGANIZZATIVO RELATIVO ALL'IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DIGITALI DI MONITORAGGIO FAUNISTICO AMBIENTALE" allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che:

- i dispositivi digitali di monitoraggio sono impiegati dal personale del Nucleo Faunistico Ambientale, a supporto delle tradizionali attività svolte sul territorio, in ragione della vasta estensione delle superfici boscate e montuose della Provincia di Cuneo e delle conseguenti difficoltà connesse con il censimento e il rilevamento della fauna selvatica;
- la finalità delle attività di video monitoraggio consiste nel raccogliere e conservare elementi video e/o fotografici della fauna per esigenze di ricerca e studio degli ecosistemi naturali, oltre che per rilevare la presenza di fauna selvatica soggetta a piani di controllo, al prelievo venatorio o oggetto di piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della stessa o di piani di immissione;
- i dati raccolti in maniera non invasiva per l'habitat naturale, che afferiscono esclusivamente alle specie animali altrimenti difficili da osservare e rilevare:
  - sono trattati in modalità automatizzata sulle postazioni di lavoro del Nucleo Faunistico Ambientale;
  - possono essere utilizzati anche per l'elaborazione di report e documenti a contenuto scientifico, nonché dei vari Piani faunistici, ambientali, di controllo e venatori di competenza della Provincia di Cuneo;
- tali strumenti vengono temporaneamente posizionati all'interno delle aree boschive o montane, ubicate in zone rurali o remote, lontane da centri abitati, in luoghi generalmente non frequentati dal pubblico, per periodi di tempo legati alle stagioni e alla presenza degli animali selvatici, non razionalizzabili secondo una logica di pianificazione preventiva di lunga durata;
- le immagini saranno acquisite e visionate con la più elevata frequenza possibile compatibile con le finalità, il luogo (es. sito di riproduzione/sito di migrazione/presenza di fauna in un certo habitat/ecc.) e la tipologia di fauna selvatica oggetto di studio o osservazione;
- i dati trattati afferiscono:
  - ai video e alle immagini della fauna selvatica;
  - alla data e all'ora della registrazione;
  - alle coordinate GPS del luogo in cui viene posizionata la fototrappola;
- eventuali dati personali acquisiti tramite l'attività di fototrappolaggio, riferiti a persone fisiche incidentalmente ed eccezionalmente riprese e direttamente o anche indirettamente identificabili, sono immediatamente cancellati;
- resta fermo, in caso di rilevazione di immagini o video concernenti ipotesi di reato, l'obbligo di dare comunicazione all'Autorità giudiziaria, provvedendo nel contempo alla:
  - conservazione delle immagini o dei video su appositi supporti magnetici non riscrivibili senza collegamenti con altri sistemi o reti di telecomunicazioni;
  - trasmissione della comunicazione di notizia di reato corredata dei supporti video, in versione integrale, facendo menzione delle operazioni condotte;in tal caso, l'utilizzabilità delle immagini registrate relative ai dati personali delle persone fisiche è consentita ai sensi degli articoli 2 decies e 160 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy);

**Considerato** che i dati sulla fauna selvatica registrati dagli strumenti elettronici:

- sono resi disponibili all'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo per la predisposizione o aggiornamento dei Piani di controllo della fauna selvatica, del Piano faunistico-venatorio provinciale o di Piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica o di Piani di immissione, nonché per le attività di ricerca/studio dell'ambiente e dell'ecosistema naturale;
- possono essere condivisi con i settori preposti alla tutela della fauna e dell'ambiente della Regione Piemonte, con i servizi veterinari delle ASL del territorio, con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e con Università ed enti che operano nel settore faunistico ed ambientale;

**Dato altresì atto** che:

- i dati raccolti sono conservati per il tempo ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca/studio/monitoraggio;
- la durata della conservazione dei filmati/immagini connessi con la commissione di reati è subordinata invece all'iter procedimentale conseguente alla trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria, cui dovrà essere richiesta la rimozione del filmato dal sistema dopo il riversamento su supporto magnetico non riscrivibile;
- i dispositivi in uso consentono la registrazione automatica delle immagini e dei filmati con archiviazione in una memory-card interna, con possibilità, per i modelli dotati di modulo di trasmissione con SIM card integrata, anche di trasmissione del flusso dati su dispositivi mobili di comunicazione in dotazione all'operatore del Nucleo Faunistico Ambientale ovvero, tramite casella di posta elettronica istituzionale della Provincia di Cuneo assegnata e gestita dal Nucleo Faunistico Ambientale;
- i dati memorizzati sulle fototrappole sono copiati e archiviati, per la visualizzazione e le successive attività di studio, sulle cartelle di rete assegnate al Nucleo Faunistico Ambientale, cui accede il personale preposto, autenticato con username e password, in accordo con quanto previsto nel Regolamento del Sistema Informativo provinciale;
- nel rispetto del principio di minimizzazione, i filmati saranno visionati con periodicità e i dati relativi all'incidentale registrazione di persone fisiche accidentalmente acquisiti saranno immediatamente eliminati in occasione della prima visione delle registrazioni, evitando così qualsiasi trattamento ultroneo;
- la presenza dell'impianto di fototrappolaggio è resa pubblica, a cura del personale del Nucleo Faunistico Ambientale, attraverso l'affissione, in prossimità delle aree soggette a monitoraggio, di adeguata segnaletica, anche al fine di informare l'utenza sul potenziale pericolo relativo alla presenza di animali selvatici, su cui sarà indicata:
  - la finalità della registrazione (monitoraggio faunistico e ambientale) e i contatti del Nucleo Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo che effettua tali attività;
  - la possibilità, per la persona fisica che ritiene di essere stata incidentalmente ed eccezionalmente ripresa, di contattare il Nucleo Faunistico Ambientale, al fine di chiedere la cancellazione dei dati personali eventualmente registrati;
  - in caso di commissione di illeciti penali, l'utilizzabilità delle immagini registrate relative ai dati personali ai sensi degli articoli 2 decies e 160 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy).

- lo svolgimento dell'attività di video monitoraggio della fauna selvatica è adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale della Provincia di Cuneo ([www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)), nella sezione del Nucleo Faunistico Ambientale;
- il design di processo relativo all'impiego delle fototrappole, per il monitoraggio faunistico a scopo tecnico-scientifico e gestionale, non comporta trattamento di dati riferiti a persone fisiche;
- il Responsabile della Protezione dei Dati, consultato in merito al processo in esame, in relazione a quanto esposto e su tali presupposti esprime parere favorevole, con riferimento alla normativa in merito al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, relativamente all'attività volta all'acquisizione, alla gestione ed alla conservazione delle immagini, realizzate attraverso i dispositivi di fototrappolaggio da parte del Nucleo Faunistico Ambientale dell'Ente, valutando la stessa fuori dall'ambito di applicazione materiale della normativa di riferimento e quindi, non comportando l'attuazione gli adempimenti prescritti dall'articolo 24, comma 2 lettera b, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

**Considerato** che, per quanto precede, l'installazione e l'attivazione delle fototrappole non deve essere sottoposta all'esame preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, tenuto conto che il trattamento non ha alcun riferimento a persone fisiche identificate o identificabili;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del 23 novembre 2023 avente ad oggetto "Riorganizzazione del Servizio di Polizia Provinciale e approvazione del nuovo regolamento del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo";

**Visto** il Regolamento provinciale per l'attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) sulla protezione dei dati personali approvato con D.C.P. n. 16 del 8.4.2019;

**Visto** il Regolamento del Sistema Informativo provinciale approvato con D.P.P. n. 29/2022;

**Visto** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Cuneo;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Caccia e Pesca nelle acque interne;

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

- Vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTCP;
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;
- Visto** il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.P n. 45 del 26.9.2016;
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia secondo quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- Visto** l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
- Atteso** che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti.

#### **DETERMINA**

1. di approvare il "DESIGN DEL PROCESSO ORGANIZZATIVO RELATIVO ALL’IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DIGITALI DI MONITORAGGIO FAUNISTICO AMBIENTALE " come da Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sulla base del quale dovranno essere svolte tutte le attività di fototrappolaggio e di trattamento dei dati acquisiti tramite i dispositivi di registrazione;
2. di individuare il personale addetto al trattamento dei dati rilevati dalle fototrappole nel personale del Nucleo Faunistico Ambientale del Corpo di Polizia della Provincia di Cuneo;
3. di demandare agli Uffici la pubblicazione del predetto “DESIGN DEL PROCESSO ORGANIZZATIVO RELATIVO ALL’IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DIGITALI DI MONITORAGGIO FAUNISTICO AMBIENTALE” sulla pagina dedicata al Nucleo Faunistico Ambientale del Corpo di Polizia della Provincia di Cuneo del sito istituzionale al fine di dare adeguata informazione alla cittadinanza delle attività di trattamento di dati svolte nell'ambito delle attività di fototrappolaggio;
4. di disporre che nei siti di fototrappolaggio sia sempre affissa una informativa sintetica come da Allegato B del “DESIGN DEL PROCESSO ORGANIZZATIVO RELATIVO ALL’IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DIGITALI DI MONITORAGGIO FAUNISTICO AMBIENTALE”;
5. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente  
Risso Alessandro